

**N. 00427/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00015/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2016, proposto da:

Innovatec Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina Nr 26;

contro

Gse - Gestore Servizi Energetici Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso Sergio Fidanzia in Roma, Via G. Antonelli 4;

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER

n. 04667/2015, resa tra le parti, concernente riconoscimento titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse - Gestore Servizi Energetici Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Marini, Sticchi Damiani, Fidanzia e Gigliola;

Considerato che l'appello non appare fondato, anche con particolare riferimento – impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito – alla insussistenza di danno grave ed irreparabile, in quanto lo stesso, per un verso, per come rappresentato, appare allo stato eventuale, per altro verso, avendo natura patrimoniale e quindi ristorabile, attiene ad eventuali vicende afferenti alla ordinaria alea imprenditoriale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 15/2016).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase, che liquida in

complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)